

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs n. 196 del 30 Giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento alla richiesta sottoscritta sono raccolti e trattati dalla Regione Lombardia esclusivamente ai fini dell'istruttoria della richiesta di rimborso. I dati sono trattati con modalità informatizzate e manuali in modo anonimo.

All'interessato al trattamento, sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Tra i quali, ad esempio:

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

Detti diritti potranno essere esercitati nei confronti del soggetto responsabile del trattamento dei dati sotto indicato. Il titolare del trattamento dati è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore, il responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione Generale Risorse e Bilancio, Via Pola, 14 20124 Milano.

RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE DI PROPRIETA'

Riferimenti normativi:

- legge 28/2/1983 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni – Regolamento regionale 14/12/2001 n. 7 (pubblicato sul B.U.R.L. 1° suppl. ord. al n. 51 del 19/12/2001) - legge regionale 14/07/2003 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono soggetti al pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i natanti iscritti nei rispettivi Pubblici Registri. Il relativo pagamento è dovuto per l'intero periodo fisso stabilito dalla legge in relazione al tipo di alimentazione del veicolo.

Casi ammissibili a rimborso:

PAGAMENTO DOPPIO - Si deve intendere unicamente il versamento effettuato due volte a fronte dello stesso veicolo per la stessa periodicità (es. GEN/DIC.).

PAGAMENTO ECCESSIVO - Si deve intendere il versamento effettuato in misura superiore al dovuto in base agli elementi fiscali del veicolo ed al periodo di riferimento per il quale è stata corrisposta la tassa automobilistica, oppure il versamento di sovrattasse o tasse speciali non dovute per tipo di alimentazione (diesel).

PAGAMENTO NON DOVUTO - Si deve intendere il pagamento effettuato nonostante la mancanza dell'obbligazione tributaria per esistenza del diritto alla "sospensiva" (cessione a concessionari) o a causa di interruzione momentanea (perdita di possesso a seguito di furto con formalità annotata al P.R.A.) ovvero definitiva (es. demolizione veicolo), l'intervenuta esenzione a favore dei soggetti portatori di handicap ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

In caso di pagamento doppio, eccessivo, non dovuto, l'interessato può produrre istanza di rimborso alla Regione anche per il tramite degli Uffici Provinciali ACI e delle delegazioni ACI presenti sul territorio, utilizzando il presente modulo.

Il modulo, composto di n. 1 foglio, correttamente **compilato e sottoscritto in stampatello in tutte le sue parti** è da inoltrare a cura del richiedente, corredato degli allegati richiesti.

Particolare cura deve essere prestata nella trascrizione degli elementi identificativi del veicolo e dei dati fiscali.

Il modello è disponibile sul **Portale dei Tributi** all'indirizzo internet www.tributi.regione.lombardia.it, presso le sedi degli Spazio Regione, presso lo "Sportello Tributi" di Spazio Regione di Milano Via F.Filzi n. 22, presso gli Uffici Provinciali ACI e le delegazioni ACI presenti sul territorio.

Termini della prescrizione per la presentazione delle domande di rimborso:

Ai sensi dell'art. 84, comma 1, della legge regionale 14/07/2003 n. 10 il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data del pagamento. Sulle somme oggetto della richiesta di rimborso sono riconosciuti gli interessi, nella misura prevista per l'interesse legale, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza.

RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE

Ai sensi dell'art. 46, comma 7, della legge regionale 14/07/2003 n. 10 non è riconosciuto in alcun caso il rimborso della tassa di circolazione regionale.
